SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 875)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1842)

presentato dal Ministro dell'Interno (RESTIVO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1969

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.